



Dott. Biagio CIAMPINI
NOTAIO

Repertorio n° 267467

Raccolta n° 75906

ATTO PORTANTE MODIFICA ALLO STATUTO A SEGUITO DI RICHIESTA
DEL RUNTS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di
maggio

(-14- maggio 2025)

alle ore quindici.

In Sant'Egidio alla Vibrata, Traversa di Corso Adriatico
n.c. 84, nel mio ufficio secondario.

Avanti a me Dottor BIAGIO CIAMPINI, Notaio in Alba Adriati-
ca, con studio in Piazza del Popolo n.c. 26, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara.

E' presente:

- D'ISIDORO ARIANNA, nata a Nereto (TE) il 12 novembre 1985,
domiciliata per la carica ove sotto, la quale interviene al
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione della fondazione denominata "Fondazione
SCELGO", con sede in Ascoli Piceno, in Rua della Carità n.
6, codice fiscale dichiarato 92073790443, costituita, ai sen-
si del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del
Terzo Settore) e successive modifiche, dalla società "SCELGO
S.p.a.", con sede in Ancarano (TE), Strada Provinciale Boni-
fica snc, capitale sociale Euro cinquemilionidiecimila e cen-
tesimi zero (Euro 5.010.000,00)i.v., iscritta presso la
C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia al n° TE - 143799 del
R.E.A., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese e co-
dice fiscale 01679850675, in data 21 febbraio 2025 con atto
ai miei rogiti rep. n. 267068/75632, registrato a Giulianova
il 26 febbraio 2025 al n° 1126 serie 1T, a ciò espressamente
autorizzata dalla società fondatrice nel citato atto costitu-
tivo.

Comparente, cittadina italiana, della cui identità persona-
le, qualifica e poteri io Notaio sono certo, la quale

P r e m e t t e

- che in data 7 marzo 2025 è stata inoltrata al RUNTS richie-
sta di iscrizione della "Fondazione SCELGO" ai fini dell'ot-
tenimento della personalità giuridica, domanda protocollata
in data 10 marzo 2025 con il numero 287399;

- che in data 23 aprile 2025 l'Ufficio Regionale RUNTS della
Regione Marche, con richiesta n°
0496419|23/04/2025|R_MARCHE|GRM|RUNTS|P|520.110.70|2025/RUNTS
/15, per poter procedere all'iscrizione della citata Fonda-
zione nella sezione g) del RUNTS, ha richiesto, tra l'altro,
la modifica del suo Statuto nell'articolo 1 con l'aggiunta
nella denominazione delle lettere "ETS".

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanzia-
le del presente atto, mi richiede di ricevere il presente at-
to mediante il quale la signora D'Isidoro Arianna, nella so-
pra spiegata qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-

Registrato a Giulianova
in data 15/05/2025
n° 2727
serie 1T
Euro 200,00

strazione della fondazione denominata "Fondazione SCELGO",

in virtù dei poteri a lei conferiti dalla società fondatrice nell'atto costitutivo ai miei rogiti in data 21 febbraio 2025 rep. n. 267068/75632, registrato a Giulianova il 26 febbraio 2025 al n° 1126 serie 1T, per ottemperare a quanto richiesto dall'Ufficio Regionale RUNTS della Regione Marche in data 23 aprile 2025 con richiesta in premessa citata, al fine di ottenere l'iscrizione della citata Fondazione nella sezione g) del RUNTS, modifica l'articolo 1 dello Statuto della citata Fondazione aggiungendovi alla denominazione dopo la parola "SCELGO" le seguenti lettere "ETS".

Di conseguenza l'articolo 1 dello Statuto risulta ora essere del seguente tenore:

"Articolo 1

1.1 Su iniziativa della società Scelgo S.p.A., con sede in Ancarano, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia al REA TE-143799 numero di iscrizione e C.F: 01679850675 (di seguito il "Fondatore") è costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, una fondazione denominata "Fondazione SCELGO ETS", di seguito denominata "Fondazione".

Restano invariati tutti gli altri articoli dello Statuto della "Fondazione SCELGO ETS" che, nella versione contenente la modifica richiesta dall'Ufficio Regionale RUNTS della Regione Marche, si allega al presente atto sotto la lettera "A", debitamente vidimato ai sensi di legge.

Ai sensi e per le finalità di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (normativa antiriciclaggio e antiterrorismo) e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e successive norme nazionali di adeguamento (congiuntamente al GDPR di seguito "Normativa Applicabile"), la signora D'Isidoro Arianna dichiara di essere imprenditrice.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti della "Normativa Applicabile", la signora D'Isidoro Arianna dichiara di essere stata edotta da me notaio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, delle finalità del trattamento dei dati in mio possesso, delle modalità del loro trattamento, della loro comunicazione e diffusione, dei diritti dell'interessato.

All'uopo la signora D'Isidoro Arianna espressamente autorizza me notaio all'utilizzo dei suoi dati, anche particolari (ex art. 9 del GDPR), necessari per il corretto svolgimento del mio ministero.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n° 117.

Imposte e spese relative al presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della società fondatrice.

La signora D'Isidoro Arianna mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A" - Statuto della "Fondazione SCELGO ETS" nella

versione contenente la modifica richiesta dall'Ufficio Regionale RUNTS della Regione Marche, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia su mie istruzioni e parte a mano da me Notaio e da me letto alla comparsa che, a mia domanda, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà e lo sottoscrive essendo le ore quindici e minuti tredici.

Occupa due fogli per cinque intere facciate e quanto fin qui della sesta facciata.

Firmato in originale:

= ARIANNA D'ISIDORO =

= = CIAMPINI BIAGIO NOTAIO= =

Dott. BIAGIO CIAMPINI

N O T A I O

Trav.Corso Adraitico,84 - Tel. 0861 840057 - Fax 0861 842292
64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)



NOTAIO
BIAGIO CIAMPINI

Statuto di fondazione

DENOMINAZIONE FONDATORE

Articolo 1

- 1.1 Su iniziativa della società Scelgo S.p.A., con sede in Ancarano, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia al REA TE-143799 numero di iscrizione e C.F: 01679850675 (di seguito il "Fondatore") è costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, una fondazione denominata "Fondazione SCELGO ETS", di seguito denominata "Fondazione".

SEDE

Articolo 2

- 2.1 La Fondazione ha sede legale in ad Ascoli Piceno, in Rua della Carità n. 6. Il Consiglio di amministrazione può istituire, trasferire o sopprimere sedi operative e amministrative in Italia o all'estero

DURATA

Articolo 3

- 3.1 La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

SCOPO DELLA FONDAZIONE

Articolo 4

- 4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. In particolare, la Fondazione si propone di perseguire le seguenti finalità direttamente ovvero in collaborazione o per il tramite di altri enti pubblici e privati, sia in ambito nazionale che internazionale:
- a) Prestare aiuto, assistenza e supporto a soggetti svantaggiati o in condizioni di fragilità quali, a mero titolo esemplificativo, anziani, persone con disabilità o gravi patologie, minori, famiglie in difficoltà;
 - b) Promuovere l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita dei beneficiari mediante progetti di supporto educativo, formativo, assistenziale e sanitario;
 - c) Organizzare attività di sensibilizzazione e formazione sul tema dei diritti delle persone vulnerabili;
 - d) Sostenere e realizzare, anche mediante la raccolta fondi, progetti ed iniziative di solidarietà, assistenza sociale e beneficenza in favore di soggetti svantaggiati
 - e) Promuovere la diffusione della cultura, della ricerca e della formazione, anche per favorire la crescita personale e l'ingresso ed inserimento nel mondo del lavoro.

Atto n°75906 All. "A"

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

Articolo 5

- 5.1 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:
- a) Interventi e servizi sociali a favore di anziani, disabili e soggetti fragili;
 - b) Educazione e formazione anche finalizzate alla crescita personale e all'inclusione lavorativa;
 - c) Interventi di beneficenza e distribuzione di beni di prima necessità;
 - d) Attività culturali e ricreative.
- 5.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
- 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - 2) gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili;
 - 3) assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia;
 - 4) organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità.
 - 5) realizzare programmi particolari che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini italiani e stranieri, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza dei diritti delle persone vulnerabili.
 - 6) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - 7) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi, servizi ed attività di cui ai all'articolo 4 del presente statuto;

8) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

9) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;

10) promuovere, organizzare e svolgere eventi culturali, mostre, conferenze, convegni, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, concerti, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

11) istituire premi, borse di studio, scambi culturali;

12) favorire le ricerca e divulgazione culturale anche attraverso pubblicazioni e attività editoriali;

13) collaborare con enti pubblici e privati, istituzioni accademiche, scuole e università per sviluppare progetti educativi, culturali e di formazione;

14) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore video-audiovisivo ed editoriale, nei limiti delle leggi vigenti;

15) fare contratti e/o accordi con associazioni e/o terzi in genere, partecipare a Bandi e Avvisi pubblici e privati, ancorchè emetterne di propri, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che la disciplinano e delle tipologie di entrate previste;

16) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

Articolo 6

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

6.2 Il patrimonio della fondazione è composto:

a) inizialmente dal fondo di dotazione iniziale della Fondazione così come indicato nell'atto istitutivo;

b) dai conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da terzi;

c) dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazio-

ne con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

- d) dai redditi destinati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a incremento del patrimonio;
- e) dalle partecipazioni e interessenze possedute.

Articolo 7

7.1 Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) Entrate derivanti da attività istituzionali, accessorie, strumentali o connesse;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Proventi derivanti dal patrimonio oltre che da convenzioni e contratti;
- d) Eventuali raccolte fondi e attività di autofinanziamento.

GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 8

8.1 Organi essenziali della Fondazione sono:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.
- d) il Collegio dei Sostenitori qualora costituito;
- e) l'Assemblea dei Collaboratori qualora costituita.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti, variabile da cinque a sette.

9.2 Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo ed in deroga a quanto esposto nel presente articolo può essere composto da tre membri.

9.3 Successivamente i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati nel seguente modo:

- a) al Fondatore spetta la nomina di tre membri tra cui il Presidente se il Consiglio è composto da cinque consiglieri, ovvero spetta la nomina di cinque membri tra cui il Presidente se il Consiglio è composto da sette consiglieri;
- b) all'Assemblea dei Collaboratori, qualora costituita, spetta la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione da scegliere tra i Collaboratori;
- c) al Collegio dei Sostenitori, qualora costituito, spetta la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione.

9.4 Nel caso in cui l'Assemblea dei Collaboratori o il Collegio dei Sostenitori non siano costituiti o non esprimano la nomina del membro del Consiglio di Amministrazione a ciascuno di essi spettante, la nomina del consigliere o

dei consiglieri mancanti spetterà al Fondatore.

- 9.5 Il Consiglio è presieduto del Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano di età.
- 9.6 I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 9.7 Il consigliere nominato dall'Assemblea dei Collaboratori decade dall'incarico e deve essere sostituito qualora perda la qualifica di Collaboratore.
- 9.8 In caso di cessazione dall'incarico, alla sostituzione del consigliere cessato provvede il soggetto che lo aveva nominato ed il consigliere in tal modo nominato scadrà con quelli in carica al momento dell'assunzione dell'incarico.
- 9.9 Qualora, per qualsiasi motivo, ivi compresa la revoca, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio decaduto rimane in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

CONVOCAZIONE ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

- 10.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.
- 10.2 Il Presidente o in sua assenza il consigliere più anziano di età convoca il consiglio anche quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri.
- 10.3 Il Consiglio di amministrazione è convocato, almeno due volte l'anno entro il mese di novembre per approvare il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il mese di aprile per approvare quello consultivo del precedente esercizio.
- 10.4 La convocazione deve essere effettuata con qualsiasi strumento, anche telematico, e spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- 10.5 In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con telegramma o fax entro il terzo giorno antecedente la data dell'adunanza.
- 10.6 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.
- 10.7 Le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengono nella sede della Fondazione o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Possono tenersi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto

nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

10.8 Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

10.9 Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, quando intervengano tutti i suoi componenti.

10.10 Le delibere concernenti le modifiche dello statuto, la trasformazione o l'estinzione della Fondazione devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei consiglieri in carica.

10.11 Di ciascuna riunione è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal segretario.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

11.1 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:

- a) nomina il Presidente della Fondazione tra i propri componenti designati dal Fondatore;
- b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) approva il programma annuale di attività, in aderenza agli scopi statutari;
- d) individua le azioni da svolgere per la realizzazione del programma di attività;
- e) può nominare il direttore della Fondazione ed eventualmente un vice direttore;
- f) può delegare parte dei propri poteri al Presidente, a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero ai componenti dei Comitati dei Collaboratori di Struttura, con i limiti e le condizioni che saranno determinati nell'atto deliberativo assunto dallo stesso organo di amministrazione;
- g) può chiedere pareri al Collegio dei Sostenitori ed all'Assemblea dei Collaboratori;
- h) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- i) adotta eventuali regolamenti che disciplinino lo svolgimento delle attività della Fondazione e dei suoi organi;
- j) determina i criteri in base ai quali i terzi possono divenire Sostenitori e procede alla relativa nomina;
- k) stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- l) delibera, su proposta del Presidente, eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integra-

re le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- m) delibera, su proposta del Presidente, lo scioglimento della Fondazione.

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Articolo 12

- 12.1 Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, e ha la rappresentanza legale della Fondazione.
- 12.2 Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.
- 12.3 Può nominare procuratori per l'esercizio dell'attività di amministrazione eventualmente delegatagli dal Consiglio di amministrazione.

I SOSTENITORI

Articolo 13

- 13.1 Possono diventare membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che intendono contribuire alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi annuali o pluriennali, mediante conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
- 13.2 Per contributo significativo si intende qualsiasi erogazione, pari o superiore all'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione, effettuata a favore della Fondazione.
- 13.3 La qualifica di Sostenitore è deliberata, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e comunque con il consenso del Presidente.
- 13.4 La qualifica di Sostenitore si perde automaticamente decorsi 3 (tre) anni dall'erogazione dell'ultimo contributo significativo o dall'adempimento dell'ultima regolare prestazione a favore della Fondazione

IL COLLEGIO DEI SOSTENITORI

Articolo 14

- 14.1 Il Collegio dei Sostenitori è costituito dai Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione, che provvede altresì alla sua convocazione con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, con almeno sette giorni di preavviso ovvero tre giorni in caso di urgenza.
- 14.2 Il Collegio dei Sostenitori è validamente costituito, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Sostenitori, personalmente o per delega; mentre

in seconda convocazione è valido qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima. Non vi sono limiti di delega passiva.

14.3 Il Collegio dei Sostenitori è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, quando intervengano tutti i suoi componenti.

14.4 Il Collegio dei Sostenitori delibera a maggioranza dei presenti.

14.5 In presenza di un solo Membro Sostenitore, costui esercita le facoltà previste dal presente articolo

14.6 Spetta al Collegio dei Sostenitori:

- a) la nomina di 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina di due membri dell'Organo di Controllo, tra cui il Presidente, in caso di organo collegiale ovvero dell'unico membro in caso di organo monocratico;
- c) la formulazione di proposte inerenti il perseguimento delle attività e dello scopo della Fondazione;
- d) la formulazione di pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

I COLLABORATORI - I COMITATI DEI COLLABORATORI DI STRUTTURA

Articolo 15

15.1 Ogni unità locale del Fondatore così come anche la sua sede legale ed amministrativa costituisce una Struttura.

15.2 I dipendenti del Fondatore ovvero di terzi soggetti che svolgano attività presso le Strutture del Fondatore possono assumere la qualifica di Collaboratore purché facciano richiesta di prestare attività di volontariato per la Fondazione.

15.3 La qualifica di Collaboratore è deliberata, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e comunque con il consenso del Presidente.

15.4 La qualifica di Collaboratore può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione, con le medesime modalità con cui viene deliberata, nel caso in cui il soggetto cessi di essere dipendente del Fondatore ovvero cessi di prestare l'attività presso le strutture o unità locali del Fondatore.

Articolo 16

16.1 I Collaboratori operanti nella medesima Struttura si riuniscono in un Comitato dei Collaboratori di Struttura.

16.2 Ciascun Comitato dei Collaboratori di Struttura, relativamente al proprio territorio di riferimento:

- a) gestisce i rapporti con le organizzazioni aventi scopi analoghi a quelli della Fondazione ed attua le e-

	ventuali collaborazioni approvate dal Consigli di Amministrazione;	
	b) individua ambiti di potenziale intervento della Fondazione; c) diffonde le iniziative ed attività promosse dalla Fondazione e raccoglie informazioni circa la loro efficacia; d) attua il compimento delle iniziative che gli sono state eventualmente demandate dal CDA; e) presiede, su delega del CDA, le raccolte fondi organizzate dalla Fondazione; f) nomina al proprio interno un Collaboratore che rappresenti il Comitato nell'Assemblea dei Collaboratori. 16.3 Nel caso in cui in una Struttura sia operante un solo Collaboratore, costui esercita le facoltà previste dal presente articolo in luogo del relativo Comitato dei Collaboratori i Struttura. L'ASSEMBLEA DEI COLLABORATORI Articolo 17 17.1 L'assemblea dei Collaboratori è costituita dai Collaboratori designati dai Comitati dei Collaboratori di Struttura e si riunisce almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed alle iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo. 17.2 L'Assemblea dei Collaboratori è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione con avviso spedito, ai Collaboratori designati ai sensi del precedente articolo, con qualsiasi strumento, anche telematico, con almeno sette giorni di preavviso ovvero tre giorni in caso di urgenza. 17.3 La convocazione dell'Assemblea può essere altresì richiesta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero da un decimo dei componenti dell'Assemblea medesima. 17.4 L'Assemblea dei Collaboratori è validamente costituita, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei componenti, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valido qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima. Possono essere conferite deleghe per partecipare all'Assemblea purchè ad altri Collaboratori. 17.5 L'Assemblea dei Collaboratori è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, quando intervengano tutti i suoi componenti.	

17.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

17.7 Spetta all'Assemblea dei Collaboratori:

- a) la nomina di un (1) membro del Consiglio di Amministrazione scelto tra i Collaboratori;
- b) la formulazione di osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) la formulazione di proposte inerenti al perseguimento delle attività e delle finalità istituzionali della Fondazione;
- d) la formulazione di proposte e pareri in ordine alle modifiche dello statuto;
- e) la formulazione di pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione su iniziative da intraprendere;
- f) la comunicazione al Consiglio di Amministrazione delle informazioni raccolte dai Comitati dei Collaboratori di Struttura relativamente agli ambiti di potenziale intervento della Fondazione, all'efficacia degli interventi effettuati ed alle raccolte fondi presiedute.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 18

18.1 L'Organo di Controllo può essere Collegiale o monocratico.

18.2 Il primo Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo.

18.3 Nel caso di composizione Collegiale:

- a) al Comitato dei Sostenitori spetta la nomina di due Sindaci tra cui il Presidente del Collegio Sindacale;
- b) al Fondatore la nomina di un Sindaco.

18.4 Nel caso di Organo di Controllo monocratico la nomina del Sindaco unico spetta al Comitato dei Sostenitori.

18.5 I membri dell'Organo di Controllo sono in ogni caso scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali, essi durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

18.6 All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 19

19.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente; approva altresì, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

19.3 I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono il Consiglio di Amministrazione convocato per la loro approva-

zione.

19.4 Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

Articolo 20

20.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

NORMA FINALE

Articolo 21

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato in originale:

= ARIANNA D'ISIDORO =

= = CIAMPINI BIAGIO Notaio = =

[illegible]